



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CLAUDIO PORZIO

Seduta del 26/05/2020

FATTO

Titolare di un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto stipulato in data 16/7/2015 ed estinto anticipatamente sulla base del conteggio estintivo al 12/2/2016 in corrispondenza della 5a rata, il ricorrente insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, assistito da professionista, si rivolge all'ABF per ottenere il rimborso pro quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati, calcolati sulla base del criterio pro rata temporis, per l'importo complessivo di €4.111,33. Il ricorrente chiede, altresì, gli interessi legali e la refusione delle spese di assistenza difensiva (€200,00).

Secondo la prospettazione del ricorrente, oggetto di rimborso dovrebbero essere:

- commissioni di attivazione al netto dei rimborsi per € 43,73
- commissioni di gestione per € 1.795,95
- commissioni di mediazione per € 1.984,03
- spese contrattuali e di istruttoria per € 287,83

Costitutosi, l'intermediario chiede il rigetto delle richieste del ricorrente precisando che:

- l'estinzione anticipata è avvenuta in data 29/02/2016;
- ha manifestato la disponibilità a riconoscere un rimborso integrativo offrendo la somma di €29,54 calcolate secondo il criterio pro rata temporis;
- ha effettuato, in sede di estinzione anticipata, un abbuono di € 786,21, relativamente alle commissioni di gestione del prestito;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- le commissioni di accensione del finanziamento hanno natura up front anche alla luce della descrizione contrattuale delle attività remunerate, deputate alla fase di stipulazione e di “esecuzione” del contratto (dove la locuzione “esecuzione” sta per erogazione del prestito);
- l’attività di “archiviazione della documentazione” non è rapportata alla durata del rapporto in quanto impone al mutuante, indipendentemente dalla estinzione anticipata del contratto, l’obbligo legale decennale di conservazione dei dati.
- secondo alcune sentenze della giurisprudenza ordinaria e l’orientamento dell’ABF (decisione n. 291 del 18/09/2018) le commissioni di agenzia, mediazione et similia sono remunerative di un’attività up front.
- le provvigioni corrisposte all’agente non sono rimborsabili poiché l’attività svolta è di natura up front in quanto legata alla fase preparatoria del contratto, prodromica alla stipulazione dello stesso.
- la somma è stata percepita da un soggetto diverso dall’intermediario che non può essere chiamato a restituire ciò che non ha mai goduto, anche in ragione a motivi di sistematicità che informano l’intero ordinamento giuridico;
- non ha richiesto l’indennizzo di cui al comma 2 dell’art. 125 sexies del T.U.B.

A parere dell’intermediario quanto sopra esposto non contrasta con la posizione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dell’11/09/2019 la cui sentenza non autorizza a ritenerla vincolante né per il giudice italiano né per l’ABF, in considerazione del fatto che l’ordinamento italiano non è in contrasto con l’interpretazione dell’art. 16. par. 1 della direttiva 2008/48/CE, a differenza del sistema polacco, nell’ambito del quale è sorta la necessità di sollevare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. Pertanto, l’efficacia erga omnes delle sentenze della Corte di Giustizia va intesa nel senso che il giudice nazionale conserva un potere di “interpretazione” della sentenza della Corte, che si concreta in primo luogo nell’individuazione della ratio decidendi. Conseguentemente, qualora non vi fosse esatta coincidenza tra la vicenda (in seno alla quale è stata sollevata la pregiudiziale) e quella posta al suo vaglio, il giudice non sarà tenuto a uniformarsi alla decisione della Corte, ritenendola “non vincolante” rispetto al caso di specie.

DIRITTO

Circa l’eccezione sollevata dall’intermediario convenuto circa l’efficacia delle sentenze della Corte Europea, il Collegio segnala l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali i quali hanno fatto propria l’interpretazione della Corte con la sentenza Lexitor dell’art. 16 par. 1 delle Direttiva 2008/48/CE, stabilendo che in caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi sostenuti per l’erogazione dello stesso senza alcuna distinzione tra costi up front e recurring (da ultimo, Tribunale di Napoli, sentenza n. 1340 del 02.02.2020).

Pertanto, il Collegio ritiene che l’eccezione non possa essere accolta.

Nel merito, la domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all’art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all’art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, “pari” all’importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.



È da premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Pertanto, il Collegio ritiene di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo per gli importi appresso indicati:

- commissione di attivazione, che sulla base dell’orientamento ormai pacifico dei Collegi territoriali, ha natura recurring e alla quale si applica il criterio proporzionale, per € 1.765,25.

- commissione di mediazione, avente natura up front, considerato anche che il soggetto incaricato per l’offerta fuori sede è un agente in attività finanziaria, cui si applica il criterio equitativo (in proporzione agli interessi) in conformità a quanto previsto dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), per € 1.879,49.

- spese di istruttoria, registro e notifica e la rivalsa degli oneri erariali, aventi anch’esse natura up front cui si applica il criterio equitativo, per € 272,47.

La commissione di gestione, considerata retrocedibile in contratto in misura proporzionale agli interessi non maturati, è stata già oggetto di rimborso per € 786,21.

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza difensiva non può trovare accoglimento alla luce degli ormai consolidati orientamenti dei Collegi (serialità della questione e facoltatività dell’assistenza tecnica).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 3.917,21, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO